

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Provincia di Siena

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO
DELLA RETE COMUNALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 245 del 7.11.2006)

CAPO I

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO

Art. 1

Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee

1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti (*d'ora in avanti denominati impianti*), il territorio comunale è ripartito in quattro zone, di cui all'Art. 2 del D.M. 2.4.1968, n.1444 e all'allegato B) della deliberazione del Consiglio Regionale n.359 del 26.11.1996:
 - *Zona 1*: comprende la zona territoriale che per caratteristiche tipologiche ed architettoniche è costituita da nuclei omogenei e storicamente consolidati.
 - *Zona 2*: comprende le zone territoriali già edificate totalmente o in parte e quelle aree ad esse assimilabili individuate nel P.R.G. come soggette ad uno studio di dettaglio per il loro recupero architettonico-urbanistico.
 - *Zona 3*: comprende le zone territoriali aventi destinazione prevalentemente per uso produttivo, industriale e artigianale, già parzialmente edificate o di espansione e quelle zone destinate ad attrezzature e servizi di carattere generale.
 - *Zona 4*: comprende le zone omogenee aventi carattere agricolo e quelle aree edificate ricadenti in zona agricola che risultano avere particolare interesse urbanistico.

Art.2

Impianti in esercizio – Verifica di compatibilità

1. La verifica di compatibilità degli impianti esistenti, per quanto previsto dall'Art.7 della Legge Regionale 24.3.2004, n.19 (*d'ora in avanti denominata legge regionale*), è stata eseguita ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n.32 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli Art.11 e 12 del D.P.G.R. 2.8.2004, n.42/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n.19 – Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti” (*d'ora in avanti denominato regolamento regionale*).

Art. 3

Principi generali

1. L'installazione di nuovi impianti è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I nuovi impianti devono avere dimensioni tali da prevedere la installazione dei prodotti consentiti: benzina, gasolio per autotrazione, GPL, metano, nonché l'olio lubrificante.
3. Gli impianti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale (Art. 22 del D. Lgs 30.4.1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada ed Art. 61, comma 3, del relativo Regolamento di esecuzione).
4. L'installazione di nuovi impianti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

5. La distanza di impianti da dossi non deve essere inferiore a quella fissata dal D. Lgs. 30.4.1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada (*d'ora in avanti denominato C.d.S.*) e dal relativo Regolamento di esecuzione.
6. Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 non può installarsi alcun impianto. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi tra i mt. 300 ed i mt. 100 l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 gli impianti possono sorgere a mt. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
7. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
8. L'impianto deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita nel successivo Art. 7. All'interno di tale area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature che costituiscono l'impianto, ivi compreso i macchinari per il lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di mt. 5 dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal Regolamento edilizio comunale. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt. 10 .
9. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico di liquami per roulotte e camper.
10. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione verticale il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.
11. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
12. Gli impianti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali.
13. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dalla autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.
14. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento di carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

Art. 4

Ubicazione degli impianti

1. Gli impianti possono essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della legge regionale e del regolamento regionale, in tutto il territorio comunale, ad eccezione dei centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali e come indicato all'Art.1.
2. Detti impianti non possono altresì essere installati:
 - al di fuori della rete stradale e relative pertinenze;
 - nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n.42;

- in siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque in luogo tale da impedire la visuale, anche parziale, di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con aggregati, anche urbani, di pregio ambientale.

Art. 5

Tipologie di nuovi impianti

1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post-pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, di cui all'Art. 6, comma 1, lett.c), nonché di un'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non inferiore a 25 mq. e non superiore a 150 mq. .
2. I nuovi impianti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all'Art. 6, comma 1, lett.b).

Art. 6

Attività economiche accessorie integrative

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per attività economiche accessorie integrative negli impianti s'intendono le seguenti:
 - a) attività commerciale;
 - b) attività di pubblico esercizio, vendita di quotidiani e periodici, vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili;
 - c) servizi all'automobile e all'automobilista, quali l'officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.
2. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere esercitate, all'interno degli impianti, nel rispetto di quanto previsto da normativa e piani comunali di settore.
3. E' consentito il rilascio di autorizzazioni amministrative e, ove ricorra il caso, la presentazione di denuncia di inizio attività, per le attività di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni relative alle aree libere e destinate a parcheggi, e devono corrispondere alle seguenti condizioni:
 - a) l'area libera deve essere di almeno mq. 200;
 - b) la superficie destinata a parcheggio deve rispondere al rapporto dimensionale di almeno mq.1 per ogni metro quadrato di superficie di vendita e/o somministrazione;
 - c) le aree libere e di parcheggio sono ricomprese nella superficie minima di servizio di cui all'Art. 7 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire col livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.
4. Il rilascio di autorizzazioni amministrative e, ove ricorra il caso, la presentazione di denuncia di inizio attività, per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, all'interno degli impianti, sulle strade extraurbane principali ed autostrade, come definite dal C.d.S., è consentito in deroga ai limiti numerici previsti dalla normativa di settore

Art. 7

Superficie minima

1. La superficie minima per l'installazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita, è così determinata:

Zona	Superficie mq.
2	1.200
3	2.000
4	2.800

2. Per gli impianti da collocarsi sulle strade extraurbane principali ed autostrade, come definite dal C.d.S, la superficie minima per l'installazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita, è così determinata:

Zona	Superficie mq.
2	1.500
3	2.500
4	3.500

3. La superficie da destinare alle attività economiche accessorie integrative degli impianti, di cui all'Art. 6, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso (escludendo l'area coperta dalle pensiline e quella occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione).

Art. 8

Altezze e superfici dei manufatti

1. I manufatti degli impianti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i mt. 5 di altezza.
2. I suddetti manufatti devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza dell'impianto e devono essere realizzati con materiali idonei allo scopo. Il competente ufficio comunale, in relazione alla collocazione dell'impianto, può prescrivere l'utilizzo di materiali tradizionali della zona (pietra o mattoni, copertura a capanna in tegole e coppi, ecc.).

Art. 9

Distanze minime

1. Per la installazione di nuovi impianti senza erogazione di metano, le distanze minime fra gli impianti sono determinate come segue:

Zona	Distanza ml.
2	320
3	560
4	3.200

2. La distanza tra impianti localizzati in zone comunali diverse o in comuni diversi corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle distanze stabilite per ciascuna delle zone interessate.
3. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l'aggiunta di metano in impianti esistenti si osserva una distanza non inferiore a 6 chilometri rispetto al più vicino impianto erogante metano.
4. Le distanze di cui al presente articolo sono calcolate con riferimento al percorso stradale più breve rispetto all'impianto esistente più vicino, esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, indipendentemente dalla direttrice di marcia e nel rispetto del C.d.S. .

5. Nel caso che le corsie di marcia siano separate da segnaletiche che impediscono l'attraversamento o da barriere invalicabili, la distanza minima viene calcolata tenendo conto degli impianti esistenti sulla stessa corsia.
6. Nel caso di strade extraurbane principali ed autostrade, come definite dal C.d.S., la distanza minima da osservarsi per la localizzazione degli impianti è di almeno 15 km. sulla stessa direttrice di marcia.

Art. 10

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune, a seguito di domanda unica presentata dall'interessato presso l'ufficio comunale SUAP.
2. Il titolare dell'autorizzazione (il legale rappresentante se trattasi di società) deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 9 della legge regionale.
3. Il procedimento fa capo a detto ufficio e si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domanda unica completa.
4. La documentazione da allegare alla domanda unica ed agli endoprocedimenti previsti (autorizzazione petrolifera, permesso a costruire, ecc.) è quella adottata dal Coordinamento provinciale dei SUAP ed è indicata nei singoli modelli disponibili presso l'ufficio comunale SUAP.

Art. 11

Accessi

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (Art.22 C.d.S. e Art.61 del relativo Regolamento di esecuzione) gli impianti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.
2. Per quanto riguarda la installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dall'Art.2 del C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3 e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10. La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto di strada interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi come aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.
3. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico, che potrà avere caratteristiche diverse secondo la tipologia della strada interessata e che sono definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.
4. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistenti, e comunque al ciglio esterno delle banchine stradali, anche se non depolverizzate.
5. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di alcun tipo, né piantagioni o altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.
6. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante modificazioni dei terreni, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (Art. 16 del C.d.S.).
7. Qualora, in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche

(sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le dimensioni già stabilite degli stessi, devono essere creati dei marciapiedi e, da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi rialzati, in corrispondenza degli accessi, deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta in sede di rilascio della concessione edilizia.

8. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
9. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10, devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal competente ufficio comunale.
10. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in simili casi, di volta in volta, saranno impartite dai competenti uffici comunali.
11. E' vietato che un impianto abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche; tale prescrizione può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda a cura e spese del richiedente un intervento di viabilità alternativa.
12. Gli accessi agli impianti devono avere le caratteristiche tecniche di seguito specificate:
 - a) *impianti ubicati all'interno e fuori dei centri abitati*
 - rifornimento di benzine e gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
 - fronte strada da mt. 25 a mt. 30 con accessi da mt. 7,5 a mt. 10 e aiuola spartitraffico centrale da mt. 10 (dieci);
 - rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
 - fronte strada di mt. 60 con accessi di mt. 15 e aiuola spartitraffico centrale di mt. 30;
 - b) *strade di scorrimento*
 - fronte strada da mt. 60 con accessi da mt. 15 e aiuola spartitraffico centrale da mt. 30 e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiori a mt. 60 per l'accesso e mt. 75 per l'uscita alla/dalla area dell'impianto.
13. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici devono essere conformi a quanto stabilito dal C.d.S. e alle seguenti prescrizioni:
 - a) all'interno dei centri abitati, minimo mt. 12;
 - b) fuori dei centri abitati, minimo mt. 95.
14. In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e di viabilità della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.
15. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.
16. Le distanze da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a mt. 95 fra gli estremi degli accessi più vicini.
17. Per gli impianti situati lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione devono avere lunghezza minima

rispettivamente di mt. 75 e mt. 60 e larghezza non inferiore a mt. 3, raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10.

Art.12

Abbattimento di piantagioni e manomissione di pertinenze stradali

1. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 agosto 1966 n. 8321 del Ministero dei LL.PP. - Ispettorato Generale Circolazione.
2. In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata la assoluta necessità per l'istituzione degli accessi e ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.
3. Ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita ai punti b) e c) della citata Circolare.
4. L'abbattimento delle piantagioni deve sempre essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la integrazione, nel luogo indicato dal comune e in numero di tre nuovi esemplari per ogni albero abbattuto.

Art. 13

Insegne

1. La ditta concessionaria dell'impianto ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) recante il marchio ed il nome della società, alle seguenti condizioni:
 - le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 10;
 - le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
 - le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi; in casi particolari la posizione potrà essere concordata con il comune;
 - deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
 - le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
 - l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq.; non deve comunque provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione;
 - l'insegna deve avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
 - l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non potrà essere inferiore a mt. 20.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993. Il comune può disporre altresì la rimozione dell'insegna, facendone menzione nel verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Quanto previsto dall'Art. 23 del C.d.S. e dall'Art. 52 del relativo Regolamento di esecuzione, per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

Art. 14
Segnaletica

1. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal C.d.S. . Tale segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

Art. 15
Ristrutturazione, smantellamento e rimozione

1. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi speciali deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n.152/2006 e del D.M. 24.5.1999, n.246. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.
2. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere inoltrata richiesta all'ufficio comunale SUAP. L'autorizzazione allo smantellamento ed alla rimozione deve prevedere:
 - a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;
 - b) il ripristino dell'area alla situazione originale, mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;
 - c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente;
 - d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

Art. 16
Collaudo

1. Il collaudo di impianti avviene seguendo la procedura prevista dall'Art.9, comma 1, del D.P.R. n.447/1998.

Art. 17
Orari e turni di riposo

1. L'orario di apertura e chiusura degli impianti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) orario minimo settimanale di apertura fissato a 52 ore;
 - b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore 8 alle ore 12 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16 alle ore 19.
2. Il gestore dell'impianto sceglie l'orario da applicare all'impianto fra quelli di seguito elencati:

TUTTI I GIORNI		NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE
Fascia antimeridiana	Fascia pomeridiana	
6,30 - 13	16 - 19	7,30 - 12
7 - 12,30	15 - 19	7,30 - 12
7 - 12,30	15,30 - 19,30	7,30 - 13
7,30 - 12,30	15 - 19	7 - 13
7,30 - 12,30	15,30 - 19,30	7 - 13
7,30 - 13	15,30 - 19,30	7 - 13
8 - 12,30	15,30 - 20,30	7,30 - 12
8 - 14	16 - 19,30	8 - 12,30

3. L'orario prescelto deve essere comunicato all'ufficio comunale SUAP prima dell'apertura dell'impianto.
4. Ogni variazione dell'orario di servizio, del turno di riposo infrasettimanale, del periodo di sospensione per ferie, deve essere comunicata all'ufficio comunale SUAP, entro 20 giorni dall'applicazione.
5. Nelle domeniche e nei giorni festivi deve essere garantita l'apertura di un impianto ogni tre impianti funzionanti presenti sul territorio; deve comunque essere garantita l'apertura di almeno un impianto. Ciò può essere garantito anche mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore; tale scelta è comunicata preventivamente all'ufficio comunale SUAP.
6. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.
7. Nel periodo 1° marzo – 30 ottobre è sospeso l'obbligo della chiusura per riposo domenicale e festivo e per riposo infrasettimanale.
8. Il gestore dell'impianto rende noto al pubblico l'orario di servizio ed i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello, da collocarsi all'interno dell'impianto stesso ed in prossimità dell'accesso, visibile all'utenza ed agli addetti alla vigilanza. Il cartello deve avere le seguenti caratteristiche:
 - dimensioni cm. 70 x 50;
 - essere realizzato in materiale inalterabile, di colore bianco, con scritte di colore nero;
 - essere sorretto da una struttura fissa, realizzata nel rispetto delle prescrizioni del C.d.S. .

CAPO II

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

Art. 18

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti

1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti per uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dagli Artt. 8 e 9 della legge regionale, seguendo la stessa procedura di cui al precedente Art.10.
2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate, di cui all'Art. 2, comma 1, lett. g) della legge regionale, sia a titolo oneroso che gratuito.

Art.19

Prescrizioni ai fini della tutela ambientale

1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione vapori). Tale norma si applica sia per i nuovi impianti che per la sostituzione di serbatoi esistenti.
2. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi).

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

Controlli e sanzioni

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività, possono accedere alle strutture e locali presenti negli impianti. A tal fine i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati della vigilanza il libero accesso agli impianti nonché fornire tutte le informazioni richieste.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente piano e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle vigenti norme di settore e, per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e alla irrogazione, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28.12.2000, n.81.
3. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'Art. 17 della legge n. 689/1981 ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

Art.21

Disposizioni transitorie e finali

1. Al momento di entrata in vigore del presente piano sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile.-